ART.1 ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DI CUI ALL'ART.7, COMMA 1, LETTERA I) DEL D.LGS. N.504/1992

L'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art.7, comma 1, lettera i) del D.lgs. n.504/1992 compete esclusivamente ai fabbricati posseduti a titolo di proprietà, o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art.16, lettera a), della L. 20 maggio 1985 n.222.

ART.2 ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1999.
- 2. Per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'imposta comunale sugli immobili.